

## AUDIZIONE SENATO DELLA REPUBBLICA - 5 OTTOBRE 2017

Con le Note che seguono Nautica Italiana intende svolgere osservazioni in relazione ai seguenti schemi di Decreto legislativo:

- Schema di decreto legislativo recante revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE - Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 461
- Nuovo testo dello schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante norme per l'attuazione del sistema telematico centrale della nautica da diporto - Atto del Governo sottoposto a parere parlamentare n. 448

\*\*\*

NAUTICA ITALIANA ([www.nauticaitaliana.net](http://www.nauticaitaliana.net)) nasce nel 2015 con l'obiettivo di garantire all'industria nautica la rappresentatività del Made in Italy, della cultura e dello stile italiano; di sostenere il forte impegno rivolto all'export, la reputazione nazionale e internazionale, oltre che relazioni con imprese del comparto e affini.

L'Associazione conta oggi 97 soci, identificando l'intero comparto, sia in termini di rappresentatività di fatturato che nei diversi settori: cantieristica e new building (37%), refit (10%), accessoristica e componentistica (24%), servizi (22%) e marina (7%). Sulla base dei dati 2016, il fatturato globale dei soci di NAUTICA ITALIANA supera 1,6 miliardi di euro, per un totale di circa 4 mila addetti diretti.

L'Associazione, con sede a Milano, è affiliata ad Altagamma – Fondazione che interpreta e rappresenta l'industria creativa e culturale italiana - di cui condivide valori e principi.

I capisaldi fondanti di Nautica Italiana sono la Carta dei Valori, che trova riflesso nel Codice Etico dei singoli Associati, e il Manifesto della Nautica Italiana - nato dalla necessità di ridare slancio al comparto definendo un quadro normativo che ristabilisse fiducia e chiarezza sia tra gli operatori che tra la clientela nazionale e internazionale - che raccoglie nove proposte essenziali relative a cinque ambiti strategici: fiscalità e trasparenza; sviluppo della piccola media nautica; supporto all'industria dei Grandi Yacht e i suoi servizi; sostegno agli operatori di Marina e infrastrutture; semplificazione delle procedure.

NAUTICA ITALIANA si impegna inoltre a raccogliere, analizzare e distribuire, a cadenza periodica per i propri associati, i dati e le statistiche, tanto sulle produzioni che sulle vendite, relativi al mercato nazionale ed internazionale.

La strategia di eventi è un punto cruciale dell'attività dell'Associazione, che non solo supporta la presenza dei propri soci ai maggiori eventi di settore nazionali e internazionali, ma nel 2017, ha proposto un evento nautico di respiro internazionale, dedicato all'alto di gamma della nautica mondiale, con un innovativo format trasversale per coinvolgere il territorio e valorizzare il meglio del Made in Italy non solo nautico.

\*\*\*

Pur nella considerazione dei limiti della delega non può non evidenziarsi l'importanza della disciplina del Registro internazionale e della anticipazione già nel Codice di elementi che ne anticipino la ratio.

È noto che un numero sempre maggiore di Stati nel mondo hanno incrementato le proprie politiche tese alla crescita della flotta (navale in genere) sotto la propria bandiera di immatricolazione. Il fenomeno si è sentito particolarmente nello yachting dove da moltissimi anni la bandiera "Red Ensign" domina lo scenario globale.

Per moltissimi anni la scelta da parte dell'armatore o del suo rappresentante, della miglior bandiera per il proprio yacht, è stata quasi esclusivamente legata ai benefici fiscali offerti dallo Stato di Bandiera, tale da essere definito nel mondo anglosassone con il termine elegante di "Flag of Convenience".

Negli ultimi anni si sta assistendo ad cambiamento, che vede crescere alcune bandiere europee, perfettamente in linea con i requisiti dell'Unione.

Ne è esempio la bandiera maltese sempre più frequente per i grandi yacht che navigano nel Mediterraneo.

Se si analizzano le iscrizioni, è evidente il paradosso per il nostro Paese - la cui industria dei grandi yacht vanta il primato mondiale della produzione di unità - con ben il 49% degli ordini mondiali registrato nel 2017 e addirittura oltre il 30% della flotta mondiale (che oggi supera le 5,000 unità) prodotto nel nostro Paese.

Se poi si considera che oltre il 60% di tale flotta mondiale complessiva staziona in modo permanente nel Mediterraneo, si può facilmente comprendere quale sia l'opportunità per il nostro Paese di poter fruire degli importanti benefici economici ed occupazionali facilitando l'adozione della bandiera italiana per i grandi yacht.

Non ci si può tuttavia illudere che fattori comunque importanti quali la leadership industriale e la territorialità possano da soli fare la differenza: procedure amministrative e regole burocratiche più semplici e applicabili, procedure di registrazione più lineari, restano oggi i fattori più determinanti nella scelta della bandiera per un grande yacht da parte del suo armatore.

Il Registro Internazionale è stato istituito per l'immatricolazione delle navi mercantili impiegate in attività commerciali di trasporto marittimo di beni o persone, a seguito di specifica autorizzazione del Ministero dei Trasporti (Art. 1, comma 1, del D. Lgs. 30 dicembre 1997, n. 457, convertito dalla L. 20 febbraio 1998, n. 30.)

Prima delle modifiche apportate dalla Legge per il riordino della nautica (Legge 8 luglio 2003, n. 172, contenente "Disposizioni per il riordino ed il rilancio della nautica da diporto".) nel Registro Internazionale potevano essere iscritte soltanto le navi commerciali, con espressa esclusione per le unità da diporto.

Nel 2003 la Legge di riordino della nautica ha consentito l'iscrizione nel Registro Internazionale alle navi da diporto che presentino le seguenti caratteristiche:

- che abbiano uno scafo di lunghezza superiore a 24 metri;
- che abbiano una stazza lorda non superiore alle mille tonnellate;
- che siano adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

Si tratta di una facoltà, non un obbligo per quelle unità da diporto che vengano utilizzate in noleggio.

Infatti, qualora sia scelto, il Registro Internazionale comporta, come conseguenza, che le stesse unità:

- siano abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;
- siano munite di Certificato di Classe da parte di uno degli Istituti di Classificazione riconosciuti in Italia;
- rispettino uno specifico Regolamento di Sicurezza.

La possibilità di immatricolazione nel Registro Internazionale degli yacht commerciali comporta l'applicabilità di una serie di agevolazioni di carattere fiscale e contributivo che sotto questo aspetto lo rendono in effetti competitivo a livello europeo.

Ad oggi purtroppo il Registro Internazionale non ha sortito particolare attrazione presso la comunità internazionale e nazionale dei grandi yacht.

Delle circa 200 navi da diporto (L > 24 metri) immatricolate in Italia, meno di 10 hanno scelto il Registro Internazionale.

La motivazione è principalmente attribuibile alle complessità delle procedure da adottarsi per l'immatricolazione e la gestione di tali unità sotto bandiera italiana. Le aree di intervento per procedere a livello nazionale ad una semplificazione che renda attrattivo il Registro Internazionale sono essenzialmente quattro:

- Registrazione della nave
- Ispezioni periodiche e rinnovo dei certificati
- Registri e giornali di bordo
- Navigazione

Oltre gli eventi espositivi apparirebbe utile ipotizzare una ulteriore casistica di ipotesi di navigazione temporanea e di utilizzo della cd. targa prova che tengano conto di tutte quelle fasi prodromiche alla vendita nelle quali può manifestarsi l'esigenza di un utilizzo di tal sorta.

#### Sull'art. 26

Pur condividendo la creazione di un titolo professionale semplificato e, in particolare, la finalità del mantenimento della bandiera italiana da parte degli armatori, per le osservazioni già esposte, si evidenzia come si renda in ogni caso necessario un raccordo con la disciplina dei titoli internazionali

#### Sull'art. 49 ter e quater

In relazione alla figura del mediatore del diporto si osserva come vi è piena condivisione della professionalizzazione dell'attività - elemento avvertito come necessario da tutto il mercato; tuttavia non può non evidenziarsi come debbano essere inseriti correttivi volti a chiarire, senza spazio di interpretazione, il rapporto con la disciplina esistente dei mediatori e raccomandatari marittimi; l'osservazione è stata condivisa da Federagenti e la si sottoscrive pienamente. La previsione di un comma atto a chiarire il rapporto tra le due figure apparirebbe, allo stato, totalmente risolutiva. Sotto il profilo del drafting legislativo la disciplina appare molto dettagliata, lasciando uno spazio di intervento forse troppo esiguo in sede di regolamento attuativo.

#### Su Nuovo Capo V- Articoli 49 novies e seguenti

Le disposizioni previste in tema di Strutture dedicate alla nautica da diporto sono condivisibili, con le precisazioni sotto riportate: certamente va osservato come ogni disposizione che involga il tema demaniale e/o concessori risenta, allo stato, della carenza di una moderna disciplina generale di riforma della parte marittima del Codice della navigazione così come delle norme speciali.

In particolare, in relazione alle disposizioni del Capo V si osserva e propone quanto segue:

L'articolo 49 novies attua il criterio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) della legge delega 7 ottobre 2015, n. 167 ( f) previsione, nell'ambito delle strutture ricettive della nautica, di un numero congruo di accosti riservati alle unità in transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di handicap; ) fissandone i criteri di ordine generale uniformi.

Esso istituisce nell'ambito delle strutture ricettive della nautica da diporto in concessione gli accosti riservati alle unità da diporto in transito o che approdano per rifugio, commisurati al numero di posti barca disponibili, da determinare in relazione alla ubicazione geografica dell'approdo, alle rotte di traffico della nautica da diporto e alla distanza dagli altri approdi turistici.

E' indicato il limite percentuale massimo degli ormeggi approvati. Tale limite percentuale può essere ridotto nel caso in cui la gestione dei posti barca riservata al transito sia effettuata mediante un sistema che consenta di conoscere on line la relativa disponibilità per ambito geografico e sia possibile la relativa prenotazione. Il problema di avere la disponibilità di un posto di ormeggio, per una breve durata, rappresenta una necessità per il diportista per trovare un momento di riposo nei casi di lunga navigazione o di cattivo tempo o di sola emergenza. La materia è stata trattata sinora con circolari ministeriali (circolare n.154 in data 24 maggio 1975, circolare 47/5172755 in data 5 agosto 1996 e n°M\_TRA/DINFR/7792 in data 31 luglio 2007, circolare n.855 in data 23 settembre 2009 ), con le quali sono state impartite disposizioni in merito alla previsione e alla regolamentazione dei posti barca riservati alle unità in transito sia nell'ambito dei porti e degli approdi turistici in regime di concessione demaniale marittima che nei porti pubblici, o in parti di essi.

Le direttive emanate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti precisavano che la percentuale degli ormeggi da riservare al naviglio in transito non doveva essere intesa esclusivamente con riferimento al numero dei posti barca, ma doveva essere stabilita caso per caso, attraverso un processo valutativo che tenesse conto sia della lunghezza delle banchine disponibili e delle caratteristiche dei fondali, che della ricettività degli approdi dei porti adiacenti o vicini.

La proposta disciplina del transito, inoltre, si rende ancor più indispensabile alla luce dell'evoluzione del quadro ordinamentale di riferimento previsto dal conferimento delle funzioni amministrative, sancito dal decreto legislativo n.112/98 e successive modifiche e integrazioni e con la riforma del Titolo V della Costituzione e, segnatamente, dall'articolo 117 della stessa, sulle infrastrutture afferenti la navigazione da diporto, con la necessità di definire la ripartizione delle competenze ( vedasi sentenza Corte Costituzionale n. 255/2007). La previsione di ormeggi per le unità in transito nei porti turistici rientra nella materia turismo in quanto è preordinata allo sviluppo del turismo nautico nelle competenze degli Enti Territoriali. Mentre l'interesse pubblico della sicurezza della navigazione si soddisfa nel momento stesso dell'avvio della gestione della infrastruttura portuale.

In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unità partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione.

E' previsto che nei beni del demanio marittimo non in regime di concessione, destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario marittimo competente è disciplinata la riserva per gli accosti alle unità da diporto in transito o che approdano per rifugio. E' inoltre previsto che le autorità competenti con proprio provvedimento determinano le modalità attuative circa gli accosti delle unità da diporto a vela e a motore in transito nelle acque interne.

Sono definite le competenze del capo del circondario marittimo in materia di polizia e di sicurezza delle strutture dedicate alla nautica, anche se ricadenti in parte su proprietà privata.

Tali competenze si aggiungono a quelle già individuate dall' articolo 9, comma 2, della Legge 10 marzo 2001 n.88 con cui è stabilito che : "Nell'esercizio delle funzioni amministrative afferenti il rilascio di concessioni di beni del demanio marittimo ricadenti nei porti di rilevanza economica regionale ed interregionale, le regioni acquisiscono, con riferimento alla compatibilità dell'uso delle aree e delle opere portuali con gli interessi marittimi, il parere della competente autorità marittima".

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da parte dei concessionari costituisce condizione per l'avvio del procedimento di decadenza di cui all'articolo 47 del codice della navigazione.

Non è prevista la gratuità dei servizi di ormeggio e quindi la corresponsione delle tariffe per i servizi resi dalla struttura portuale, atteso che la gratuità degli ormeggi incide direttamente sulle modalità di gestione della stessa infrastruttura portuale ed appare misura volta a favorire non il turismo nautico, ma altre attività economiche ed in particolare il charter nautico.

L'articolo 49 novies attua anche il criterio di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) della legge delega 7 ottobre 2015, n. 167 ( f ) previsione, nell'ambito delle strutture ricettive della nautica, di un numero congruo di accosti riservati alle unità in transito, con particolare attenzione ai posti di ormeggio per i portatori di handicap; ).

L'articolo si propone di fare un ulteriore passo avanti nel processo di inclusione sociale delle persone diversamente disabili. In questo senso anche alla luce gli straordinari eventi piccoli e grandi che hanno aperto il mondo dello sport alla partecipazione dei disabili, la disposizione facilita l'accesso alle persone diversamente abili alla nautica da diporto e al grande patrimonio turistico e naturale disponibile nel nostro Paese, formato anche dai porti marittimi, dai porti fluviali e lacustri e, nondimeno, dalle varie aree naturalistiche aperte all'utenza turistica.

Oltre a dettare specifiche disposizioni circa le modalità di utilizzo degli ormeggi riservati a persone disabili, sono fissati i limiti temporali entro cui è possibile far valere il diritto di attracco e la durata della sosta consentita, e prevede la possibilità di utilizzo sussidiario per l'utenza indifferenziata, quando non vi sia esigenza specifica per assenza di imbarcazioni con soggetti disabili a bordo.

E' dettata una specifica disciplina relativa ai corsi d'acqua e i bacini lacustri naturali e artificiali, compresi quelli all'interno dei parchi naturali, affinché le autorità competenti con proprio intervento possano rendere accessibile alle persone disabili anche il patrimonio delle acque interne nelle quali sia possibile svolgere attività turistica ed escursionistica.

#### Articolo 49 decies

L'articolo mira a promuovere un progetto di infrastrutturazione leggera delle aree marine protette e di reperimento, al fine di dotarle di campi di ormeggio attrezzati, laddove più alta è la pressione del diporto. Soprattutto le isole minori e alcune aree marine di maggior pregio subiscono, infatti, specie nel periodo estivo, una pressione turistica che rischia di comprometterne i valori ambientali. Pertanto, l'articolo promuove un intervento nelle aree marine di pregio naturalistico, attraverso la costruzione di campi ormeggio attrezzati ove risulta maggiore la pressione della nautica da diporto. Il comma 1 prevede che gli enti gestori delle aree marine protette possono istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi del regolamento di organizzazione dell'area marina protetta. I campi di ormeggio, detti anche campi boe, sono aree adibite alla sosta delle unità da diporto, attrezzate con gavitelli ancorati al fondale, disposti in file ordinate e segnalati per la sicurezza della navigazione. Sono già previsti nei regolamenti di esecuzione e di organizzazione di alcune aree marine protette italiane. I progetti di installazione dei campi di ormeggio sono, in tali casi, sottoposti, previo nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al parere dell'ufficio circondariale marittimo, il quale provvede con ordinanza per gli aspetti relativi alla sicurezza. La disposizione, che attua il criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g) della legge delega, puntualmente prevede una riserva di ormeggio del 15 per cento per le imbarcazioni a vela con motore ausiliario. Il comma 2

vieta l'ancoraggio al fondale e reca le finalità dei campi di ormeggio: riduzione del fenomeno dell'aratura e danneggiamento dei fondali vulnerabili da parte di ancore delle unità da diporto; fruizione regolamentata dell'area; erogazione di un numero limitato di permessi di stazionamento; garanzia della trasparenza dei criteri di accesso attraverso forme di prenotazione non onerosa ed in via telematica. Il comma 3 prevede che, in tale contesto, gli enti gestori dei campi di ormeggio provvedano alla definizione di tariffe orarie e giornaliera di stazionamento, per la cui applicazione acquisiscono il nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In base al comma 4, i proventi saranno destinati, oltre che al recupero delle spese per l'allestimento e la manutenzione dei campi di ormeggio, a interventi di tutela ambientale dell'area marina, in particolare per servizi di pulizia e raccolta differenziata dei rifiuti e per servizi di sorveglianza e prevenzione contro l'inquinamento dell'ambiente costiero, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente, anche stipulando relativamente alle attività di sorveglianza e prevenzione apposite convenzioni con il Capo di circondario territorialmente competente. In base ai commi 5 e 6, nell'allestimento dei campi di ormeggio gli enti gestori dovranno seguire alcuni specifici criteri: in particolare dovranno individuare, per l'ancoraggio sul fondale delle boe, sistemi compatibili con le caratteristiche dei fondali; potranno inoltre prevedere sistemi tecnologicamente avanzati per il monitoraggio remoto degli ormeggi e delle strutture. Il comma 7, prevede che, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, i campi di ormeggio sono segnalati in mare sulla base delle prescrizioni dettate dal Comando Zona fari della Marina Militare e la posizione e le caratteristiche dei campi di ormeggio devono essere comunicate dagli enti gestori all'Ufficio circondariale marittimo per il successivo inoltro all'Istituto idrografico della Marina militare.

In particolare sulle aree marine protette si osserva, a titolo propositivo, quanto segue: sarebbe auspicabile un contingentamento minimo (2 o 3 unità al giorno) su punto di ormeggio fisso di navi da diporto ospitate in zona b o c, comma 1) e ai natanti che navigano in qualità di tender di grandi yacht non permessi stazionare in tali aree ai sensi dei singoli regolamenti, in eventuale deroga al regolamento, motivato anche dalla esplicitazione di una tariffa più consistente per le stesse di cui al comma 3.

## PROPOSTE SPECIFICHE DI ARTICOLATO

**D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (1).**  
**Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172.**

### **Titolo I**

## **REGIME DELLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO E DELLE NAVI DESTINATE ESCLUSIVAMENTE AL NOLEGGIO PER FINALITA' TURISTICHE**

### **Capo I**

#### **Disposizioni generali**

**Art. 1. Finalità e ambito di applicazione**

1. Le disposizioni del presente codice si applicano alla navigazione da diporto, anche commerciale, esercitata mediante le unità da diporto di cui all'articolo 3 del presente codice, ivi comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.
2. Ai fini del presente codice si intende per navigazione da diporto quella effettuata in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi, nonché quella esercitata a scopi commerciali, anche mediante le navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, ferma restando la disciplina ivi prevista.
3. Per quanto non previsto dal presente codice, in materia di navigazione da diporto si applicano le leggi, i regolamenti e gli usi di riferimento ovvero, in mancanza, le disposizioni del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e le relative norme attuative. Ai fini dell'applicazione delle norme del codice della navigazione, le imbarcazioni da diporto sono equiparate alle navi ed ai galleggianti di stazza lorda non superiore alle dieci tonnellate, se a propulsione meccanica, ed alle venticinque tonnellate, in ogni altro caso, anche se l'imbarcazione supera detta stazza, fino al limite di ventiquattro metri.

**Art. 2. Unità da diporto utilizzate ai fini commerciali**

1. L'unità da diporto è utilizzata a fini commerciali quando:
  - a) è oggetto di contratti di noleggio;
  - b) è oggetto di contratti di locazione, ad eccezione dei contratti di locazione a scafo nudo di cui al successivo art. 42, da parte di persona fisica
  - c) è utilizzata per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto;
  - d) è utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo come unità di appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.
2. L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali, società Italiane o stabili organizzazioni in Italia di società straniere, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione.
3. Qualora le attività di cui al comma 1 siano svolte dai soggetti di cui al precedente comma 2 con unità da diporto battenti bandiera di uno dei Paesi dell'Unione europea o extraeuropei, l'esercente presenta all'autorità marittima o della navigazione interna con giurisdizione sul luogo in cui l'unità abitualmente staziona o, se non definito, sul luogo presso cui ha sede legale l'impresa, la società esercente o la stabile organizzazione in Italia della società straniera, una dichiarazione contenente le caratteristiche dell'unità, il titolo che attribuisce la disponibilità della stessa, allegando alla stessa copia della polizza assicurativa a garanzia delle persone imbarcate e di responsabilità civile verso terzi, della certificazione di sicurezza in possesso e del certificato di registro da cui risulti l'utilizzo commerciale dell'unità. Copia della dichiarazione, timbrata e vistata dalla predetta autorità, deve essere mantenuta a bordo.
4. Le unità da diporto di cui al comma 1, lettera a), possono essere utilizzate esclusivamente per le attività a cui sono adibite.

**Art. 3. Unità da diporto e navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche**

1. Le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
  - a) unità da diporto: si intende ogni costruzione di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinata alla navigazione da diporto;
  - b) nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate UNI/EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
  - c) imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
  - d) natante da diporto: si intende ogni unità da diporto a remi, o con scafo di lunghezza pari o inferiore a dieci metri, misurata secondo le norme armonizzate di cui alla lettera b);
2. nave destinata esclusivamente al noleggio per finalità turistiche: si intende ogni nave che sia destinata ad essere iscritta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 8 luglio 2003, n.172, nella prima sezione del Registro Internazionale, istituito dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni,



**Art. 14. Rinvio**

1. Alla progettazione e costruzione delle navi da diporto si applicano le disposizioni del libro secondo, titolo I, del codice della navigazione e del libro II, titolo I, del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione, parte navigazione marittima.

*1-bis. Alla progettazione, costruzione e immissione in commercio delle unità da diporto di cui all'articolo 3, diverse dalle navi da diporto e dalle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5.*

**Art. 15-bis** *Iscrizione di navi da diporto*

1. Il proprietario o un suo rappresentante può chiedere l'iscrizione, anche provvisoria, nel registro delle navi da diporto, presentando all'ufficio di iscrizione il titolo di proprietà e il certificato di stazza.
2. Nel caso di navi provenienti da Stati esteri, oltre ai documenti indicati al comma 1, è fatto obbligo di presentare l'estratto del registro di iscrizione di provenienza ovvero il certificato di cancellazione dal medesimo registro.
3. La presentazione di un certificato dell'autorità competente estera, con validità non superiore di sei mesi dalla data del rilascio, che attesta la conclusione delle procedure di cancellazione dal registro estero e il ritiro dei documenti di navigazione, sostituisce il certificato di cancellazione di cui al comma 2.
4. Nel caso in cui nell'estratto del registro di iscrizione di provenienza o nel certificato di cancellazione dal medesimo registro o nel certificato di cui al comma 3 siano indicate le generalità del proprietario e i dati identificativi dell'unità non sarà necessario presentare il titolo di proprietà, fermo restando l'obbligo di presentazione del certificato di stazza.
5. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nel registro delle navi da diporto, il proprietario o un suo rappresentante presenta all'ufficio di iscrizione, oltre quanto previsto dal comma 1 al comma 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o la dichiarazione sostitutiva dalla quale risultino gli estremi della impresa individuale o della società esercente le attività di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o società estera con stabile organizzazione in Italia, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza o dalla C.C.I.A.A. Italiana, che attesta la specifica attività di cui all'articolo 2 svolta dall'esercente. L'iscrizione nel registro delle navi da diporto riporta l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali. L'utilizzo a fini commerciali è riportato anche nella licenza di navigazione. E' fatta salva la facoltà per il proprietario di mutare sempre la destinazione della nave da diporto in nave da diporto utilizzata a fini commerciali e da nave da diporto utilizzata a fini commerciali in nave da diporto.

**Art. 15-ter.** *Iscrizione delle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche*

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità di iscrizione nel Registro di cui al comma 1

**Art. 16. Iscrizione di unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria**

1. Le unità da diporto utilizzate a titolo di locazione finanziaria con facoltà di acquisto sono iscritte a nome del locatore con specifica annotazione sul registro di iscrizione e sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto. In alternativa, qualora le parti lo preferiscano, si potranno applicare le procedure previste per la dichiarazione di armatore di cui al successivo art. 24-bis.
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 non si applica nei casi in cui il locatario decida di utilizzare l'unità per fini commerciali di noleggio di cui all'art. 2 comma 1 c). In tal caso si applicheranno le disposizioni relative alla dichiarazione di armatore di cui al successivo art. 24-bis.
3. In caso di risoluzione del contratto di locazione con facoltà di acquisto, il proprietario chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1, o la revoca della trascrizione di cui al comma 2. L'ufficio di iscrizione notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione o la trascrizione della revoca di armatore al proprietario e all'utilizzatore/armatore, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione.
4. In caso di perdita del possesso, il proprietario o l'utilizzatore del contratto di locazione con facoltà di acquisto o un loro rappresentante chiede la cancellazione dell'annotazione di cui al comma 1 o la trascrizione della revoca di armatore di cui al comma 2, a seguito dell'annotazione della perdita di possesso di cui all'articolo 15. L'ufficio di iscrizione notifica l'avvenuta cancellazione dell'annotazione o la trascrizione della revoca di armatore al proprietario e all'utilizzatore/armatore, richiedendo a quest'ultimo la restituzione della licenza di navigazione.

**Art. 17. Disposizioni per la pubblicità degli atti relativi alle unità da diporto**

1. Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni o, se l'interessato è residente all'estero, entro centoventi giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione ed annotazione sulla licenza di navigazione.
2. Qualora gli atti siano redatti ed autenticati all'estero, ferme restando le procedure di legalizzazione previste dai vigenti accordi e convenzioni internazionali, non si applicano le procedure di deposito previste dal comma 4 dell'art. 106 della Legge 89/1913.
3. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dall'ufficio di iscrizione, sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di sessanta giorni.
4. Accertata una violazione in materia di pubblicità di cui al comma 1, ne è data immediata notizia all'ufficio di iscrizione dell'unità che, previa presentazione da parte dell'interessato della nota di trascrizione e degli altri documenti prescritti dalla legge, nel termine di dieci giorni dalla data dell'accertamento regolarizza la trascrizione. Ove l'interessato non vi provveda nel termine indicato l'ufficio di iscrizione dispone il ritiro della licenza di navigazione.
5. Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali di cui al comma 1, posti in essere fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si procede, su richiesta dell'interessato avanzata entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo e senza l'applicazione di sanzioni, alle necessarie regolarizzazioni.
6. Non sussiste l'obbligo di pubblicità di cui al comma 1 per la revoca di armatore, salvo per i casi previsti dai precedenti comma 3 e 4.

**Art. 18. Iscrizione di unità da diporto da parte di cittadini stranieri o residenti all'estero**

1. Gli stranieri e le società estere che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'articolo 15, se non hanno domicilio in Italia, devono eleggerlo presso l'autorità consolare dello Stato al quale appartengono nei modi e nelle forme previsti dalla legislazione dello Stato stesso o presso un proprio rappresentante che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta. Qualora l'unità sia iscritta per utilizzo commerciale di cui al comma 1 a) dell'art. 2, l'elezione domicilio dovrà avvenire nei confronti di un raccomandatario marittimo di cui alla Legge 4 aprile 1977, n.135.
2. Per le unità non ad uso commerciale l'elezione di domicilio effettuata ai sensi del comma 1 non costituisce stabile organizzazione in Italia della società estera e, se nei confronti di agenzia marittima, non comporta nomina a raccomandatario marittimo ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 aprile 1977, n. 135.
3. Il rappresentante scelto ai sensi del comma 1, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia.
4. I cittadini italiani residenti all'estero che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto di loro proprietà nei registri di cui all'articolo 15 devono nominare un proprio rappresentante, che abbia domicilio in Italia, al quale le autorità marittime o della navigazione interna possono rivolgersi in caso di comunicazioni relative all'unità iscritta. Il rappresentante, qualora straniero, deve essere regolarmente soggiornante in Italia. Qualora l'unità sia iscritta per utilizzo commerciale di cui al comma 1 a) dell'art. 2, l'elezione domicilio dovrà avvenire nei confronti di un raccomandatario marittimo di cui alla Legge 4 aprile 1977, n.135.

**Art. 19. Iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto**

1. Per ottenere l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto, il proprietario o un suo rappresentante presenta all'autorità competente il titolo di proprietà e la dichiarazione di conformità UE, rilasciata ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto, nonché la dichiarazione di potenza del motore o dei motori installati a bordo. Per le unità da diporto non munite di marcatura CE la predetta documentazione tecnica è sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 ;
2. Per le unità provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea, munite di marcatura CE, ai documenti indicati al comma 1 è aggiunto il certificato di cancellazione dal registro ove l'unità era iscritta che, se riportante i dati tecnici, sostituisce la documentazione tecnica di cui al comma 1. Qualora la legislazione del Paese di provenienza dell'unità da diporto non preveda l'iscrizione nei registri, il certificato di cancellazione è sostituito da apposita dichiarazione del proprietario dell'unità o del suo legale rappresentante. Per le unità provenienti da uno Stato membro non munite di marcatura CE la documentazione tecnica di cui al comma 1 è sostituita da una attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 .
3. Qualora il proprietario di un'imbarcazione da diporto iscritta in uno dei registri pubblici di uno Stato membro chieda l'iscrizione nei registri nazionali, in luogo del titolo di proprietà è sufficiente presentare il certificato di cancellazione dal registro comunitario, ovvero un attestato con validità massima di sei mesi dell'autorità competente dal quale risulta avviata la procedura di cancellazione, dal quale risultino le generalità del proprietario stesso e gli elementi di individuazione dell'unità.
4. Per l'iscrizione di unità da diporto provenienti da Paesi terzi costruite, immesse in commercio o messe in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea (AEE) prima del 16 giugno 1998, la documentazione tecnica è sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104. .
5. Per l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali nel registro delle imbarcazioni da diporto, il proprietario o il suo rappresentante presenta all'ufficio di iscrizione, oltre quanto previsto dal comma 1 al comma 4 del presente articolo, il certificato di iscrizione nel registro delle imprese o la dichiarazione sostitutiva dalla quale risultino gli estremi della impresa individuale o della società esercente le attività di cui all'articolo 2 o, se si tratta di impresa o società estera con stabile organizzazione in Italia, un documento rilasciato dal Paese di appartenenza o dalla C.C.I.A.A., che attesta la specifica attività di cui all'articolo 2 svolta dall'esercente. L'iscrizione nel registro delle imbarcazioni da diporto riporta l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali. L'utilizzo a fini commerciali è riportato anche nella licenza di navigazione. E' fatta salva la facoltà per il proprietario di mutare sempre la destinazione dell'imbarcazione da diporto in imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali e da imbarcazione da diporto utilizzata a fini commerciali in

**Art. 20. Iscrizione provvisoria di navi e di imbarcazioni da diporto**

1. Il proprietario di un'imbarcazione o di una nave da diporto o l'utilizzatore, in nome e per conto del proprietario, di un contratto di locazione con facoltà di acquisto munito di procura autenticata, o un loro rappresentante può chiedere, ove si tratti di prima immissione in servizio, l'assegnazione del numero di immatricolazione, presentando domanda a uno degli uffici detentori dei registri. Alla domanda è allegata:
  - a) copia della fattura o della ricevuta fiscale attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa;
  - b) dichiarazione di conformità UE per le unità che ne sono provviste o, per le restanti unità, della dichiarazione ai fini del rilascio del certificato di sicurezza rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 ;
  - c) dichiarazione di potenza del motore o dei motori di propulsione sistemati a bordo;
2. d) dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario della fattura o della ricevuta fiscale per tutti gli eventi derivanti dall'esercizio dell'imbarcazione o della nave fino alla data di presentazione del titolo di proprietà di cui al comma 2.
3. In caso di domanda di iscrizione provvisoria di navi da diporto, il proprietario o l'utilizzatore, in nome e per conto del proprietario, di un contratto di locazione con facoltà di acquisto munito di procura autenticata, o il loro rappresentante, oltre la documentazione prevista dal comma 1, allega il certificato di stazza, anche provvisorio.
4. L'assegnazione del numero di immatricolazione determina l'iscrizione dell'unità condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà, da effettuare a cura dell'intestatario della fattura entro e non oltre sei mesi dalla data dell'assegnazione stessa. Contestualmente all'iscrizione sono rilasciati la licenza provvisoria di navigazione e il certificato di sicurezza.
5. Decorsi sei mesi dall'assegnazione del numero di immatricolazione senza che sia stato presentato il titolo di proprietà, l'iscrizione si ha per non avvenuta, la licenza provvisoria e il certificato di sicurezza sono restituiti all'ufficio che li ha rilasciati e il proprietario dell'unità deve presentare domanda di iscrizione ai sensi dell'articolo 19.

**Art. 21. Trasferimento di iscrizione e cancellazione dai registri**

1. Per trasferire ad altro ufficio l'iscrizione di una unità da diporto e le eventuali trascrizioni a suo carico il proprietario, o un suo legale rappresentante, deve presentare domanda all'ufficio di iscrizione dell'unità.
2. La cancellazione delle unità da diporto dai registri di iscrizione può avvenire, secondo le modalità stabilite nel regolamento di attuazione al presente codice:
  - a) per vendita o trasferimento all'estero;
  - b) per demolizione;
  - c) per passaggio dalla categoria delle imbarcazioni a quella dei natanti;
  - d) per passaggio ad altro registro;
  - e) per perdita effettiva o presunta.

*2-bis. Il proprietario che intende vendere all'estero la nave o l'imbarcazione o che, mantenendone la proprietà, intende cancellarla dai registri di iscrizione per l'iscrizione in un paese estero deve presentare la richiesta all'ufficio di iscrizione e deve ricevere il nulla osta alla dismissione di bandiera da parte dello stesso;*

*2-ter. L'ufficio di iscrizione rilascia il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta. Ai fini del nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione di una nave o imbarcazione da diporto, si applica l'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413. Nel caso in cui non risulta il rilascio del ruolino di equipaggio della nave o dell'imbarcazione da diporto, o il proprietario abbia prodotto una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il completo assolvimento degli obblighi contributivi afferenti l'equipaggio dell'unità in questione, non si applica l'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413;*

*2-quater. Decorso il termine di trenta giorni di cui al comma 2 ter, ai fini dell'accertamento di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, il nulla osta alla dismissione di bandiera o alla demolizione si intende comunque rilasciato.*



**Art. 22. Documenti di navigazione e tipi di navigazione**

1. I documenti di navigazione per le navi da diporto, rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono:
  - a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita alla navigazione nelle acque interne e in quelle marittime senza alcun limite;
  - b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
2. I documenti di navigazione per le imbarcazioni da diporto, rilasciati dall'ufficio che detiene il relativo registro all'atto dell'iscrizione, sono:
  - a) la licenza di navigazione, anche provvisoria, che abilita al tipo di navigazione consentito dalle caratteristiche di costruzione dell'unità, indicate nella dichiarazione di conformità UE, rilasciata, ai sensi dell'allegato XIV del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 14, comma 3, del medesimo decreto ovvero da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 ;
  - b) il certificato di sicurezza, che attesta lo stato di navigabilità.
3. Le imbarcazioni da diporto possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:
  - a) imbarcazioni senza marcatura CE:
    - 1) senza alcun limite nelle acque marittime ed interne;
    - 2) fino a sei miglia dalla costa nelle acque marittime e senza alcun limite nelle acque interne;
  - b) imbarcazioni con marcatura CE:
    - 1) senza alcun limite, per la categoria di progettazione A di cui all'allegato II;
    - 2) con vento fino a forza 8 e onde di altezza significativa fino a quattro metri, mare agitato, per la categoria di progettazione B di cui all'allegato II;
    - 3) con vento fino a forza 6 e onde di altezza significativa fino a due metri, mare molto mosso, per la categoria di progettazione C di cui all'allegato II;
    - 4) per la navigazione in acque protette, con vento fino a forza 4 e altezza significativa delle onde fino a 0,3 metri, per la categoria di progettazione D di cui all'allegato II.
- 3-bis. Con regolamento di attuazione al presente codice sono stabiliti i documenti di navigazione delle navi di cui all'articolo 3 della legge 8 luglio 2003, n. 172.

**Art. 23. Licenza di navigazione**

1. La licenza di navigazione per le navi e imbarcazioni da diporto, comprese le unità da diporto utilizzate a fini commerciali è redatta su modulo conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. Sulla licenza di navigazione sono riportati il numero e la sigla di iscrizione, il tipo e le caratteristiche principali dello scafo e dell'apparato motore, il nome della denominazione o ragione sociale del proprietario, il nome dell'unità se richiesto, l'ufficio di iscrizione e il tipo di navigazione autorizzata, nonché la stazza per le navi da diporto. Sono annotati il numero massimo delle persone trasportabili, gli eventuali atti costitutivi, traslativi ed estintivi della proprietà e degli altri diritti reali di godimento e di garanzia sull'unità, nonché l'eventuale uso commerciale dell'unità stessa.
3. La licenza di navigazione e gli altri documenti prescritti sono mantenuti a bordo in originale o in copia autentica, se la navigazione avviene tra porti dello Stato.
4. La denuncia di furto o di smarrimento o di distruzione dei documenti prescritti, unitamente ad un documento che attesti la vigenza della copertura assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria alla navigazione tra porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza dell'unità sia in corso di validità.
5. Per lo svolgimento delle procedure amministrative, i documenti di bordo possono essere inviati al competente ufficio su supporto informatico o per via telematica.
6. Le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione non sia ancora concluso possono essere abilitate alla navigazione dai rispettivi uffici di iscrizione con licenza provvisoria la cui validità non può essere superiore a sei mesi.

**Art. 24. Rinnovo della licenza di navigazione**

1. La licenza di navigazione è rinnovata in caso di cambio del numero e della sigla dell'ufficio di iscrizione ovvero di modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo, come definito nell'articolo 3, lettera h), del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5 e dell'apparato motore, come definito nell'articolo 3 lettera g), del medesimo decreto e del tipo di navigazione autorizzata.
2. La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti necessari per il rinnovo sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.
3. L'ufficio di iscrizione rinnova la licenza di navigazione entro quindici giorni dalla presentazione della documentazione completa.

**Art. 24-bis. Dichiarazione di armatore**

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 16 chi, non essendone proprietario, a qualsiasi titolo assume l'esercizio di unità da diporto utilizzata a fini commerciali deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all'ufficio di iscrizione dell'unità. Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, se l'armatore - Se il soggetto di cui al comma precedente non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario.
2. La dichiarazione e la revoca di armatore sono fatte per atto scritto con sottoscrizione autenticata, ovvero verbalmente. In quest'ultimo caso la dichiarazione e la revoca sono raccolte dall'autorità competente con processo verbale nelle forme stabilite nel regolamento di attuazione al presente decreto.
3. Quando l'esercizio non è assunto dal proprietario, All'atto della dichiarazione e/o della successiva trascrizione nei registri di iscrizione dell'unità, si deve consegnare copia autentica del titolo che attribuisce l'uso dell'unità.
4. La dichiarazione di armatore deve contenere:
  - a) la ragione sociale o denominazione, l'indirizzo della sede legale e, se soggetto straniero, il domicilio della stabile organizzazione in Italia, la Partita Iva ed il Codice Fiscale dell'armatore i dati anagrafici, il domicilio o la residenza;
  - b) gli elementi di individuazione dell'unità.
5. Quando l'esercizio è assunto da persona diversa dal proprietario, la dichiarazione di armatore, oltre quanto previsto al comma 4, deve contenere:
  - c) i dati anagrafici, il domicilio o la residenza del proprietario;
  - d) l'indicazione del titolo che attribuisce l'uso dell'unità.
6. La dichiarazione di armatore deve essere annotata sulla licenza di navigazione.
7. Nel caso di discordanza tra i dati dell'ufficio di iscrizione e le annotazioni sulla licenza di navigazione, prevalgono i dati dell'ufficio di iscrizione.
8. In mancanza della dichiarazione di armatore, armatore si presume il proprietario fino a prova contraria.
9. L'armatore è responsabile delle obbligazioni contratte, per quanto riguarda l'unità da diporto utilizzata a fini commerciali e l'esercizio della stessa .
10. Per quanto non previsto espressamente nel presente articolo, si applicano le disposizioni del codice della navigazione e le relative norme attuative.
11. Dall'attuazione delle disposizione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Art. 25. Bandiera nazionale e sigle di individuazione dell'unità**

1. Le imbarcazioni e le navi da diporto iscritte nei registri espongono la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla dell'ufficio presso cui sono iscritte e dal numero di iscrizione. Dopo il numero di iscrizione è apposta la lettera D nel caso di imbarcazioni da diporto ovvero il gruppo ND nel caso di navi da diporto.
2. Le caratteristiche delle sigle di individuazione delle unità da diporto sono stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il proprietario ha facoltà di contraddistinguere l'imbarcazione o la nave da diporto con un nome che deve essere differente da ogni altro già registrato nel medesimo ufficio di iscrizione.

**Art. 26. Certificato di sicurezza e certificato di idoneità al noleggio**

1. Il certificato di sicurezza per le navi e per le imbarcazioni da diporto attesta lo stato di navigabilità dell'unità e fa parte dei documenti di bordo. Il rilascio, il rinnovo e la convalida del certificato di sicurezza sono disciplinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
- 1-bis. Il certificato di idoneità al noleggio, di validità triennale ~~quinquennale~~, è rilasciato dalle **Capitanerie di Porto** e dagli Uffici Circondariali Marittimi. Il certificato attesta lo stato di idoneità dell'unità alla destinazione di noleggio. **Le condizioni per il rilascio, il rinnovo e la convalida sono disciplinati dal regolamento di attuazione al presente decreto**

**Art. 26-bis. Controlli di sicurezza della navigazione da diporto in mare**

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con specifiche direttive annuali, determina le modalità di svolgimento dei controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto, anche utilizzata a fini commerciali, al fine di evitare duplicazioni di accertamenti a carico delle unità da diporto, con particolare riguardo alla stagione balneare. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti verifica annualmente l'attuazione delle predette direttive.
2. Al fine del raggiungimento degli obiettivi delle direttive di cui al comma 1, è istituito un sistema di controlli di natura preventiva che, a seguito di un accertamento favorevole sulla regolarità della documentazione di bordo, delle dotazioni di sicurezza e dei titoli abilitativi al comando delle unità da diporto, consente di evitare durante la stagione balneare la reiterazione di tali controlli, restando fermi quelli di diversa natura rientranti nelle attribuzioni e nei compiti di istituto propri di ciascuna Forza di polizia.
3. La pianificazione, la direzione e il coordinamento relativo ai controlli in materia di sicurezza della navigazione da diporto sono di competenza esclusiva del Corpo delle capitanerie di porto-guardia costiera.
4. I controlli alle unità da diporto sono svolti anche tramite l'accesso all'anagrafe nazionale delle patenti nautiche di cui all'articolo 39-bis del presente decreto da parte degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle Capitanerie di porto.
5. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

**Art. 27. Natanti da diporto**

1. I natanti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 15, della licenza di navigazione di cui all'articolo 23 e del certificato di sicurezza di cui all'articolo 26.
  2. I natanti da diporto, a richiesta, possono essere iscritti nei registri delle imbarcazioni da diporto ed in tale caso ne assumono il regime giuridico.
  3. I natanti senza marcatura CE possono navigare:
    - a) entro sei miglia dalla costa;
    - b) entro dodici miglia dalla costa, se omologati per la navigazione senza alcun limite o se riconosciuti idonei per tale navigazione da un organismo tecnico notificato ai sensi del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, o autorizzato ai sensi del decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104 ; in tale caso durante la navigazione deve essere tenuta a bordo copia del certificato di omologazione con relativa dichiarazione di conformità ovvero l'attestazione di idoneità rilasciata dal predetto organismo;
    - c) entro un miglio dalla costa, i natanti denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole autopropulse o non autopropulse e natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe, kajak, nonché gli acquascooter o moto d'acqua e mezzi simili.
  4. I natanti provvisti di marcatura CE possono navigare nei limiti stabiliti dalla categoria di progettazione di appartenenza di cui all'allegato I del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, e, comunque, entro dodici miglia dalla costa .
  5. La navigazione e le modalità di utilizzo dei natanti di cui al comma 3, lettera c), sono disciplinate dalla competente autorità marittima e della navigazione interna.
  6. L'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è disciplinata, anche per le modalità della loro condotta, con ordinanza della competente autorità marittima o della navigazione interna, d'intesa con gli enti locali.
- 6-bis Il conduttore dei natanti da diporto utilizzati a fini commerciali, di cui all'articolo 2 del presente decreto deve:
- a) essere in possesso della patente nautica, laddove prevista;
  - b) imbarcare un numero di persone non superiore a quello che il natante è abilitato a trasportare;
  - c) imbarcare in caso di noleggio un numero di persone non superiore a dodici;
  - d) dotare l'unità dei mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza richieste dal regolamento di attuazione al presente codice.

**Art. 28. Potenza dei motori**

1. Per potenza del motore si intende la potenza massima di esercizio come definita dalla norma armonizzata EN/ISO 8665.
2. Per ogni singolo motore l'operatore economico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 11 gennaio 2016, n. 5, , rilascia la dichiarazione di potenza su modulo conforme al modello approvato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. La dichiarazione di potenza del motore fa parte dei documenti di bordo.

**Art. 29. Apparati ricetrasmittenti di bordo**

1. Su tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza superiore ai ventiquattro metri è fatto obbligo di installare un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, ad onde ettometriche, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
2. A tutte le unità da diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF), anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente.
3. Tutti gli apparati ricetrasmittenti a bordo delle unità da diporto, conformi alla normativa vigente, sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie, salvo l'obbligo di collaudo per le stazioni radioelettriche per mezzo delle quali è effettuato il servizio di corrispondenza pubblica. Il costruttore, o un suo legale rappresentante, rilascia una dichiarazione attestante la conformità dell'apparato alla normativa vigente ovvero, se trattasi di unità proveniente da uno Stato non comunitario, alle norme di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dello spazio economico europeo. Gli apparati sprovvisti della certificazione di conformità sono soggetti al collaudo da parte dell'autorità competente.
4. L'istanza per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico, rivolta all'autorità competente e corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ufficio di iscrizione dell'unità, che provvede:
  - a) all'assegnazione del nominativo internazionale;
  - b) al rilascio della licenza provvisoria di esercizio;
  - c) alla trasmissione all'autorità competente della documentazione per il rilascio della licenza definitiva di esercizio.
5. La licenza provvisoria di esercizio resta valida fino al rilascio della licenza definitiva; la licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo ed è sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato stesso.
6. La domanda per il rilascio della licenza di esercizio dell'apparato radiotelefonico installato a bordo dei natanti, corredata della dichiarazione di conformità, è presentata all'ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede ad assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato viene installato, e a rilasciare, entro quarantacinque giorni, la licenza di esercizio.
7. Gli apparati ricetrasmittenti installati a bordo delle unità da diporto che non effettuano traffico di corrispondenza pubblica non sono soggetti all'obbligo di affidamento della gestione ad una società concessionaria e di corresponsione del relativo canone.
8. I contratti per l'esercizio di apparati radioelettrici stipulati con le società concessionarie possono essere disdettati alla scadenza nei termini stabiliti. Copia della disdetta è inviata all'autorità competente, unitamente ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assunzione di responsabilità della funzionalità dell'apparato e l'impegno ad utilizzare l'apparato stesso ai soli fini di emergenza e per la sicurezza della navigazione.
9. La licenza di esercizio, rilasciata per il traffico di corrispondenza, ha validità anche per l'impiego dell'apparato ai fini della sicurezza della navigazione.

**Art. 30. Manifestazioni sportive**

1. In occasione di manifestazioni sportive, preventivamente comunicate alle autorità competenti, organizzate dalle federazioni sportive nazionali e internazionali o da organizzazioni da esse riconosciute, le imbarcazioni da diporto, anche se non iscritte nei registri di cui all'articolo 15, ed i natanti ammessi a parteciparvi possono navigare senza alcun limite di distanza dalla costa.
2. Le stesse deroghe sono estese anche alle imbarcazioni ed ai natanti di cui al comma 1 durante gli allenamenti ad eccezione dei natanti di cui al comma 3, lettera c), dell'articolo 27, per i quali è necessaria apposita autorizzazione rilasciata dall'autorità marittima, nonché alle imbarcazioni e ai natanti che partecipano a manifestazioni organizzate dalla Federazione italiana vela e dalla Lega navale italiana.
3. Nel corso degli allenamenti deve essere tenuta a bordo una dichiarazione del circolo di appartenenza, con validità non superiore al trimestre, vistata dall'autorità competente nel cui ambito territoriale si trovi la sede del circolo, da cui risulti che l'unità è destinata ad attività agonistica e che si trova in allenamento con un determinato equipaggio.
4. Nelle manifestazioni sportive e negli allenamenti suddetti devono essere osservati i regolamenti per l'organizzazione dell'attività sportiva delle federazioni di cui al comma 1.



### Art. 31. Navigazione temporanea

1. Per navigazione temporanea si intende quella effettuata allo scopo di:
  - a) verificare l'efficienza degli scafi o dei motori;
  - b) presentare unità al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto;
  - c) consentire ai committenti delle nuove costruzioni o ai loro incaricati un'adeguata verifica della rispondenza dell'unità ai criteri di abitabilità ed usabilità previsti in sede contrattuale, prima della definitiva consegna ed accettazione della stessa;
  - d) trasferire unità da un luogo all'altro anche per la partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi anche esteri o internazionali .
2. Il capo del circondario marittimo o il capo dell'ufficio provinciale del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o, per le navi da diporto, il capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa ha sede principale o secondaria, rilasciano ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini, ai raccomandatari marittimi, ai mediatori del diporto, alle aziende di assemblaggio e di allestimento di unità da diporto e alle aziende di vendita le autorizzazioni alla navigazione temporanea per le unità da diporto, non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo ed a loro affidate in conto vendita o per riparazioni ed assistenza.
3. La navigazione temporanea è effettuata sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione.
4. L'atto di autorizzazione vale come documento di bordo ed abilita alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione dell'unità da diporto.  
L'atto di autorizzazione abilita anche alla navigazione in acque territoriali straniere per il periodo di tempo necessario alla partecipazione a fiere, saloni e altri eventi espositivi, alla navigazione di trasferimento nonché alle procedure di verifica di cui alla lettera c) del presente articolo
- 4-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 è rinnovabile ogni due anni con annotazione sull'originale e riporta l'annotazione dell'utilizzo a fini commerciali delle attività di cui al comma 1
5. L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia un contratto di lavoro o di collaborazione professionale con il soggetto intestatario dell'autorizzazione medesima abilitati, se richiesto, al comando di quella unità.
- 5-bis. Al fine di assicurare la conduzione dell'unità, il titolare dell'autorizzazione alla navigazione temporanea può impiegare il proprio personale dipendente o personale dipendente dalle imprese che hanno partecipato alla costruzione o allo svolgimento di lavori sull'unità stessa, o con cui abbia un rapporto di collaborazione professionale senza l'osservanza degli adempimenti di imbarco e sbarco di equipaggio. Qualora il conduttore sia un marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare ed in possesso del titolo professionale del diporto che lo abilita alla condotta dell'unità stessa, il periodo navigazione effettiva, potrà essere conteggiato come navigazione effettuata su unità ad uso privato, per le finalità di convalida del titolo stesso. Il numero delle persone imbarcate durante la navigazione non deve essere superiore a quello consentito dalle caratteristiche dell'unità.

**Art. 32. Autorizzazione alla navigazione temporanea**

1. L'autorizzazione alla navigazione temporanea è rilasciata anche in lingua inglese se richiesto, previa presentazione dei seguenti documenti:
  - a) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile nei confronti di terzi e delle persone trasportate;
  - b) certificato d'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del soggetto richiedente, o dichiarazione sostitutiva di certificazione, da cui risulti la specifica attività, di cui all'articolo 31, comma 2, del presente codice .

**Art. 34. Numero massimo delle persone trasportabili sulle unità da diporto**

1. Per le navi e le imbarcazioni da diporto, l'autorità che rilascia la licenza di navigazione annota sulla stessa il numero massimo delle persone trasportabili sulla base dei dati riportati nella documentazione tecnica presentata.
2. In caso di imbarcazioni da diporto aventi più categorie di progettazione il numero massimo delle persone trasportabili è quello previsto dal costruttore per la categoria di progettazione corrispondente alla specie di navigazione effettuata.
3. Per i natanti da diporto il numero massimo delle persone trasportabili è documentato come segue:
  - a) per le unità munite di marcatura CE, dalla targhetta del costruttore e dal manuale del proprietario, di cui ai punti 2.2 e 2.5 dell'allegato II;
  - b) per le unità non munite di marcatura CE:
    - 1) se omologate, da copia del certificato di omologazione e dalla dichiarazione di conformità del costruttore;
    - 2) se non omologate, ai sensi dell'articolo 60 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146 .

**Art. 35. Numero minimo dei componenti dell'equipaggio delle unità da diporto**

1. E' responsabilità del comandante o del conduttore dell'unità da diporto verificare prima della partenza la presenza a bordo di personale qualificato e sufficiente per formare l'equipaggio necessario per affrontare la navigazione che intende intraprendere, anche in relazione alle condizioni meteomarine previste e alla distanza da porti sicuri.

**Art. 36. Servizi di bordo delle navi e delle imbarcazioni da diporto**

1. A giudizio del comandante o del conduttore i servizi di bordo delle imbarcazioni da diporto possono essere svolti anche dalle persone imbarcate in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età per i servizi di coperta, camera e cucina e il diciottesimo anno di età per i servizi di macchina.
2. I servizi di bordo delle navi da diporto sono svolti dal personale iscritto nelle matricole della gente di mare e della navigazione interna.
3. I servizi complementari di bordo, di camera e di cucina possono essere svolti dalle persone imbarcate sulle navi da diporto in qualità di ospiti, purché abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
4. Al personale appartenente alla gente di mare ed a quello della navigazione interna che presti servizio a bordo di imbarcazioni o di navi da diporto avvalendosi della patente nautica, non è riconosciuta la navigazione compiuta solo agli effetti professionali previsti dal codice della navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.

**Art. 37. Servizi di bordo delle imbarcazioni e delle navi da diporto adibite a noleggio**

1. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i titoli e le qualifiche professionali per lo svolgimento dei servizi di bordo di imbarcazioni e navi da diporto impiegate in attività di noleggio.

**Art. 38. Ruolino di equipaggio**

1. Qualora si intenda imbarcare sulle unità da diporto e da diporto utilizzata a fini commerciali, quali membri dell'equipaggio, marittimi iscritti nelle matricole della gente di mare o della navigazione interna, deve essere preventivamente richiesto dal proprietario, dall'armatore, o dall'utilizzatore di un contratto di locazione con facoltà di acquisto all'autorità competente apposito documento, redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ai fini dell'iscrizione dei nominativi del personale marittimo imbarcato e per gli altri dati indicati nello stesso documento
- 1-bis. Per i marittimi imbarcati sulle imbarcazioni da diporto oggetto di contratti di noleggio appartenenti al medesimo armatore è consentita la rotazione sulle predette unità senza la prevista annotazione di imbarco e sbarco. In tale caso è fatto obbligo all'armatore di comunicare, almeno il giorno precedente nello stesso giorno in cui avviene la predetta rotazione, all'autorità marittima competente nonché ai competenti enti previdenziali ed assicurativi la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna unità

**Art. 39. Patente nautica**

1. La patente nautica per unità da diporto di lunghezza non superiore a ventiquattro metri è obbligatoria nei seguenti casi, in relazione alla navigazione effettivamente svolta:
  - a) per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa o, comunque, su moto d'acqua;
  - b) per la navigazione nelle acque interne e per la navigazione nelle acque marittime entro sei miglia dalla costa, quando a bordo dell'unità sia installato un motore avente una cilindrata superiore a 750 cc se a carburazione a due tempi, o a 1.000 cc se a carburazione a quattro tempi fuori bordo o se a iniezione diretta, o a 1.300 cc se a carburazione a quattro tempi entro bordo, o a 2.000 cc se a ciclo diesel, comunque con potenza superiore a 30 kw o a 40,8 cv.
2. Chi assume il comando di una unità da diporto di lunghezza superiore ai ventiquattro metri, deve essere in possesso della patente per nave da diporto.
3. Per il comando e la condotta delle unità da diporto di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano entro sei miglia dalla costa e a bordo delle quali è installato un motore di potenza e cilindrata inferiori a quelle indicate al comma 1, lettera b), è richiesto il possesso dei seguenti requisiti, senza obbligo di patente:
  - a) aver compiuto diciotto anni di età, per le imbarcazioni;
  - b) aver compiuto sedici anni di età, per i natanti;
  - c) aver compiuto quattordici anni di età, per i natanti a vela con superficie velica superiore a quattro metri quadrati nonché per le unità a remi che navigano oltre un miglio dalla costa.
4. Si prescinde dai requisiti di età di cui al comma 3, per la partecipazione all'attività di istruzione svolta dalle scuole di avviamento agli sport nautici gestite dalle federazioni nazionali e dalla Lega navale italiana, ai relativi allenamenti ed attività agonistica, a condizione che le attività stesse si svolgano sotto la responsabilità delle scuole ed i partecipanti siano coperti dall'assicurazione per responsabilità civile per i danni causati alle persone imbarcate ed a terzi.
5. I motoscafi ad uso privato di cui al regio decretolegge 9 maggio 1932, n. 813, convertito dalla legge 20 dicembre 1932, n. 1884, sono equiparati, ai fini dell'abilitazione al comando, alle unità da diporto.
6. La patente nautica si distingue nelle seguenti categorie ed abilita al comando o alla direzione nautica delle unità da diporto indicate per le rispettive categorie:
  - a) Categoria A: comando e condotta di natanti e imbarcazioni da diporto;
  - b) Categoria B: comando di navi da diporto;
  - c) Categoria C: direzione nautica di natanti e imbarcazioni da diporto.

#### **Art. 40. Responsabilità civile**

1. La responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto, come definite dall'articolo 3, è regolata dall'articolo 2054 del codice civile e si applica la prescrizione stabilita dall'articolo 2947, comma 2, dello stesso codice.
2. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2054, comma 3, del codice civile il locatario dell'unità da diporto è responsabile in solido con il proprietario e, in caso di locazione finanziaria, l'utilizzatore dell'unità da diporto è responsabile in solido con il conducente in vece del proprietario.

#### **Art. 41. Assicurazione obbligatoria**

1. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni si applicano alle unità da diporto come definite dall'articolo 3, con esclusione delle unità a remi e a vela non dotate di motore ausiliario.
  2. Le disposizioni della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, si applicano ai motori amovibili di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati.
  3. L'articolo 6 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, si applica anche ai motori muniti di certificato di uso straniero o di altro documento equivalente emesso all'estero, che siano impiegati nelle acque territoriali nazionali.
- 3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano alle unità da diporto utilizzate a fini commerciali di cui all'articolo 2 del presente decreto, con l'obbligo di assicurazione per responsabilità per danni riportati dal conduttore e dalle persone trasportate

#### **Art. 42. Locazione e forma del contratto**

1. La locazione di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato.
- 1-bis La locazione a scafo nudo di unità da diporto è il contratto con il quale una delle parti si obbliga verso corrispettivo a trasferire il nudo possesso dell'unità da diporto per un periodo di tempo determinato.
2. Con l'unità da diporto locata, il conduttore esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.
3. Il contratto di locazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità ed è tenuto a bordo in originale o copia conforme.
4. Il contratto di locazione a scafo nudo è redatto per iscritto ed è soggetto alla dichiarazione di armatore ed alle procedure di pubblicità di cui rispettivamente ai precedenti artt. 24-bis e 17.
5. La forma del contratto di sublocazione o di quello di cessione è regolata dal comma 3.

**Art. 43. Scadenza del contratto**

1. Salvo espresso consenso del locatore, i contratti di locazione di cui al comma 3 e 4 del precedente articolo 42, non s'intendono rinnovati ancorché, spirato il termine stabilito, il conduttore conservi la detenzione dell'unità da diporto.
2. Salvo diversa volontà delle parti, nel caso di ritardo nella riconsegna per fatto del conduttore per un periodo non eccedente la decima parte della durata del contratto di locazione, non si fa luogo a liquidazione di danni ma al locatore, per il periodo di tempo eccedente la durata del contratto, è dovuto un corrispettivo in misura doppia di quella stabilita nel contratto stesso.

**Art. 44. Prescrizione**

1. I diritti derivanti dal contratto di locazione si prescrivono col decorso di un anno. Il termine decorre dalla scadenza del contratto o, nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 43, dalla riconsegna dell'unità.

**Art. 45. Obblighi del locatore**

1. Il locatore è tenuto a consegnare l'unità da diporto, con le relative pertinenze, in perfetta efficienza, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei documenti necessari per la navigazione e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni.

**Art. 46. Obblighi del conduttore**

1. Il conduttore è tenuto ad usare l'unità da diporto secondo le caratteristiche tecniche risultanti dalla licenza di navigazione e in conformità alle finalità di diporto.

**Art. 47. Noleggio di unità da diporto**

1. Il noleggio di unità da diporto è il contratto con cui una delle parti, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione dell'altra l'unità da diporto per un determinato periodo da trascorrere a scopo ricreativo in zone marine o acque interne di sua scelta, da fermo o in navigazione, alle condizioni stabilite dal contratto. L'unità noleggiata rimane nella disponibilità del noleggiante, alle cui dipendenze resta anche l'equipaggio.
2. Il contratto di noleggio o di subnoleggio delle imbarcazioni e delle navi da diporto è redatto per iscritto a pena di nullità e deve essere tenuto a bordo in originale o copia conforme.

**Art. 48. Obblighi del noleggiante**

1. Il noleggiante è obbligato a mettere a disposizione l'unità da diporto in perfetta efficienza, armata ed equipaggiata convenientemente, completa di tutte le dotazioni di sicurezza, munita dei prescritti documenti e coperta dall'assicurazione di cui alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, estesa in favore del noleggiatore e dei passeggeri per gli infortuni e i danni subiti in occasione o in dipendenza del contratto di noleggio, in conformità alle disposizioni ed ai massimali previsti per la responsabilità civile.

---

**Art. 49. *Obblighi del noleggiatore***

1. Nel noleggio di unità da diporto, salvo che sia stato diversamente pattuito, il noleggiatore provvede al combustibile, all'acqua ed ai lubrificanti necessari per il funzionamento dell'apparato motore e degli impianti ausiliari di bordo, per la durata del contratto.
-

**Art. 49bis. Noleggio occasionale**

1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica o società non avente come oggetto sociale il noleggio o la locazione, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.
2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal proprietario, dall'armatore o dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio.
3. Ferme restando le previsioni di cui al presente titolo, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità telematiche, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'Inps ed all'Inail, nel caso di impiego di personale ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'Inps o all'Inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.
4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 3. (20)
5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, di durata complessiva non superiore a quarantadue giorni, sono assoggettati, a richiesta del percipiente, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'Agenzia delle entrate prevista dal comma 3, primo periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo regime.



**Art. 50. Mediatore del diporto 1.** E' istituita la figura professionale del mediatore del diporto.

2. E' mediatore del diporto colui che mette in relazione, anche attraverso attività di consulenza, due o più parti per la conclusione di contratti di costruzione, compravendita, locazione, noleggio, comodato, locazione finanziaria di unità da diporto.

3. L'esercizio professionale nei confronti del pubblico dell'attività di mediatore del diporto è riservato ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dalle Regioni.

4. Il mediatore del diporto può svolgere esclusivamente l'attività indicata al comma 2 nonché le attività connesse o strumentali e svolge la propria attività professionale senza essere legato ad alcune delle parti da rapporti di collaborazione, di dipendenza, di rappresentanza o da rapporti che ne possano compromettere l'indipendenza.

5. Il mediatore del diporto non può delegare le funzioni relative all'esercizio della professione, se non ad altro mediatore iscritto.

6. Fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 50 e 51 del presente decreto, ai mediatori del diporto si applica la disciplina di cui agli articoli 1754 e seguenti del codice civile.

**Art. 51. Elenco del mediatore del diporto e condizioni dell'iscrizione**

1. L'iscrizione va fatta nell'elenco della Regione nel cui territorio si intende esercitare la professione. L'iscrizione abilita all'esercizio della professione in tutto il territorio della Repubblica.
2. Possono ottenere l'iscrizione negli elenchi del mediatore del diporto coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti:
  - a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente all'Unione europea;
  - b) età minima di 18 anni;
  - c) avere assolto l'obbligo scolastico ed essere in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado;
  - d) non essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, non essere stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione, non essere stati condannati a una pena detentiva non inferiore a tre anni, salvo che non sono intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
  - e) residenza o domicilio o stabile recapito in un comune della regione;
  - f) aver frequentato un apposito corso teorico-pratico e superato il relativo esame;
  - g) aver stipulato una polizza di assicurazione della responsabilità civile per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività derivanti da condotte proprie o di terzi, del cui operato essi rispondono a norma di legge.
3. Il corso di cui al comma 2, lettera f) è organizzato annualmente dalle Regioni. L'iscrizione al corso è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dalle Regioni per la gestione del citato corso.
4. L'iscrizione negli elenchi ha efficacia per dieci anni ed è rinnovata subordinatamente alla frequenza, almeno ogni dieci anni, di un corso aggiornamento professionale organizzato dalla Regione nei cui elenchi sono iscritti i mediatori del diporto.
5. L'iscrizione nell'elenco di cui al comma 4 è subordinata al pagamento da parte di coloro che intendono iscriversi di un diritto commisurato al costo sostenuto dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la gestione del predetto elenco.
- 5-bis. I mediatori marittimi di cui alla Legge 12 marzo 1968, n. 478 possono chiedere l'iscrizione nell'Elenco dei mediatori del diporto presentando la documentazione prevista al comma 2 del presente articolo, dalla lettera a) alla lettera e) e lettera g). Per il rinnovo decennale si prescinde dalla frequenza del corso di aggiornamento professionale di cui al precedente comma 4.
6. L'ammontare del diritto di cui ai commi 3 e 4 è stabilito ogni tre anni con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281.
7. Con decreto da adottare entro sei mesi, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione, della giustizia, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce l'organizzazione, la disciplina, la tenuta, la vigilanza e le sanzioni relative

**Art. 52. *Cultura nautica***

1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nel rispetto delle prerogative costituzionali delle regioni, può inserire, nell'ambito dei piani formativi scolastici di ogni ordine e grado, senza nuovi oneri per la finanza pubblica, l'insegnamento della cultura nautica, anche attraverso l'attivazione di specifici corsi. A tale fine il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti collabora alla definizione di specifici progetti formativi, avvalendosi della Lega navale italiana, della Federazione italiana della vela, delle Amministrazioni locali interessate, nonché attraverso gli istituti tecnici nautici.

**Art. 53. Violazioni commesse con unità da diporto**

1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza avere conseguito la prescritta abilitazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duemilasessantasei euro a ottomiladuecentosessantatre euro; la stessa sanzione si applica a chi assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto senza la prescritta abilitazione perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.
1. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta o la direzione nautica di un'unità da diporto in stato di ubriachezza o sotto l'effetto di altre sostanze inebrianti o stupefacenti, salva l'applicazione della sanzione della sospensione della patente nautica di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.066 euro a 8.263 euro; la sanzione è raddoppiata nel caso di comando o condotta di una nave da diporto.
2. Chiunque assume o ritiene il comando o la condotta ovvero la direzione nautica di una unità da diporto con una abilitazione scaduta, ovvero che non sia in regola con quanto stabilito all'articolo 17 in materia di trascrizione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro.
3. Salvo che il fatto costituisca violazione della normativa sulle aree marine protette, chi nell'utilizzo di un'unità da diporto non osserva una disposizione di legge o di regolamento o un provvedimento legalmente emanato dall'autorità competente in materia di uso del demanio marittimo, del mare territoriale e delle acque interne, ivi compresi i porti, ovvero non osserva una disposizione di legge o di regolamento in materia di sicurezza della navigazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da duecentosette euro a milletrentatre euro. Se il fatto è commesso con l'impiego di un natante da diporto la sanzione è ridotta alla metà.
4. Chiunque, al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, non osserva una disposizione del presente decreto o un provvedimento emanato dall'autorità competente in base al presente decreto è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da cinquanta euro a cinquecento euro.
5. In caso di violazione di disposizioni in materia di navigazione che prevedono sanzioni amministrative, l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria è obbligato in solido con l'autore delle violazioni al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la navigazione è avvenuta contro la sua volontà.
6. Per le violazioni di cui al commi 1 e 1bis si applica la sanzione accessoria della sospensione della licenza di navigazione per trenta giorni. Il periodo di sospensione è riportato sulla licenza di navigazione.
6. Le modalità e gli strumenti di accertamento dello stato di ubriachezza, nonché i limiti di tolleranza del tasso alcolemico sono determinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

**Art. 54.** *Abusivo utilizzo dell'autorizzazione alla navigazione temporanea*

1. Chiunque utilizza l'autorizzazione alla navigazione temporanea per navigare fuori dei casi previsti dall'articolo 31, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilasessantasei a euro ottomiladuecentosessantatre.

**Art. 55.** *Esercizio abusivo delle attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto*

1. Chiunque esercita le attività di locazione, noleggio, appoggio per le immersioni subacquee ed insegnamento della navigazione da diporto senza l'osservanza delle formalità di cui all'articolo 2, comma 2, ovvero utilizza imbarcazioni da diporto per attività diverse da quelle a cui sono adibite, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilasessantasei a euro ottomiladuecentosessantatre.
2. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque non presenta la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 3.

**Art. 56.** *Inosservanza di norme in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto*

Articolo abrogato dall' art. 46, comma 1, D.Lgs. 11 gennaio 2016, n. 5, a decorrere dal 18 gennaio 2016, ai sensi di quanto disposto dall' art. 48, comma 1 del medesimo D.Lgs. n. 5/2016.

**Art. 57.** *Rapporto delle violazioni*

1. Per gli illeciti amministrativi di cui al presente codice in materia di navigazione marittima, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di porto.
2. Per gli illeciti amministrativi in materia di costruzione e progettazione di unità da diporto, le autorità competenti a ricevere il rapporto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono le Capitanerie di Porto ed emettono l'ordinanza di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, sentito il parere delle competenti Direzioni generali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dello sviluppo economico, le quali in qualità di Autorità di vigilanza, possono disporre attività ispettive supplementari. Il funzionario o l'agente che ha accertato la violazione, anche in caso di pagamento in misura ridotta, trasmette copia dei verbali redatti alle predette Direzioni generali.

**Art. 57bis** *Vendita e somministrazione di bevande alcoliche. Inquinamento acustico*

1. Le regioni disciplinano, con proprio provvedimento, la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche in mare durante la stagione balneare, tenendo in maggiore considerazione le aree interessate da intenso traffico diportistico, allo scopo di prevenire la realizzazione di sinistri dovuti all'abuso di tali bevande.
2. Con lo stesso provvedimento di cui al comma 1 è disciplinato l'utilizzo di diffusori altoparlanti sui mezzi nautici durante la stagione balneare, allo scopo di contrastare il fenomeno dell'inquinamento acustico.

**Art. 58. Durata dei procedimenti**

1. I procedimenti amministrativi relativi alle unità da diporto devono essere portati a termine entro venti giorni dalla data di presentazione della documentazione prescritta.
2. Il termine di cui al comma 1 si applica anche al procedimento di rilascio del certificato limitato di radiotelefonista per l'uso di apparati radiotelefonici installati a bordo di navi di stazza lorda inferiore alle centocinquanta tonnellate, con potenza non superiore a 60 watts, di cui all'articolo 2bis del decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni in data 21 novembre 1956, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in data 23 febbraio 1957, n. 50, e successive modificazioni, qualora il predetto certificato riguardi l'uso di apparati installati a bordo di unità da diporto.

**Art. 59. Adempimenti di arrivo e partenza delle unità addette alla navigazione da diporto**

1. Fatti salvi gli obblighi informativi di cui al regolamento (CE) 15 marzo 2006, n. 562, sono esentate dagli adempimenti di arrivo e partenza le unità addette alla navigazione da diporto di ogni nazionalità e le unità addette alla navigazione da diporto dell'Unione europea destinate all'utilizzo a fini commerciali, ivi comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 2003 n. 172, che non trasportano più di dodici passeggeri.
2. Gli adempimenti di arrivo e partenze delle unità da diporto non appartenenti all'Unione europea e adibite all'utilizzo ai fini commerciali sono disciplinati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo nulla innovano relativamente agli obblighi e controlli in materia di sicurezza della navigazione, polizia, ambiente, fisco e sanità nonché agli obblighi di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 relativamente alle unità da diporto destinate all'utilizzo a fini commerciali.

**Art. 60. Denuncia di evento straordinario**

1. Se nel corso della navigazione o durante la sosta in porto si sono verificati eventi straordinari relativi all'unità da diporto o alle persone a bordo, il comandante dell'unità da diporto deve farne denuncia all'autorità marittima o consolare entro tre giorni dall'arrivo in porto con le modalità di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. In caso di eventi che abbiano coinvolto l'incolumità fisica di persone o l'integrità ambientale, il termine di cui al comma 1 è ridotto a ventiquattro ore.
3. Le autorità di cui al comma 1 procedono, ove sia il caso, ad investigazioni sommarie sui fatti denunciati e sulle loro cause.

**Art. 61. Disposizioni in materia di sinistri e inchieste formali**

1. In caso di sinistro concernente in modo esclusivo unità da diporto non adibite ad uso commerciale, ove dal fatto non derivi l'apertura di un procedimento penale, l'inchiesta formale di cui all'articolo 579 del codice della navigazione è disposta soltanto ad istanza degli interessati.

**Art. 62. Iscrizione di unità da diporto destinate esclusivamente alla navigazione nelle acque interne**

1. I proprietari di imbarcazioni da diporto non iscritte o cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto in quanto destinate alla sola navigazione nelle acque interne, devono provvedere all'iscrizione delle proprie unità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. A tal fine, qualora l'interessato non sia in possesso di uno dei titoli di proprietà, può essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, comprensiva dell'attestazione che l'unità ha navigato esclusivamente in acque interne.
2. Per l'iscrizione delle imbarcazioni da diporto di cui al comma 1 la documentazione tecnica può essere sostituita da un'attestazione di idoneità rilasciata da un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10, ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, qualora l'unità sia stata immessa in commercio o messa in servizio in uno degli Stati membri dell'area economica europea prima del 16 giugno 1998.
3. Le imbarcazioni da diporto di cui al comma 1, già iscritte e cancellate dai registri delle imbarcazioni da diporto, possono essere nuovamente iscritte presso lo stesso ufficio sulla base della documentazione di proprietà e tecnica agli atti del predetto ufficio. L'ufficio di iscrizione può disporre, a spese dell'interessato, una visita di ricognizione dell'unità da parte di un organismo notificato ai sensi dell'articolo 10 ovvero autorizzato ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314.

**Art. 63. Tariffe per prestazioni e servizi**

1. Alle procedure relative all'attestazione di conformità delle unità da diporto e dei loro componenti e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi, nonché all'effettuazione dei controlli sui prodotti, si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. Per le prestazioni e i servizi, diversi da quelli previsti dal comma 1, da richiedere agli organi competenti, gli interessati sono tenuti al pagamento dei diritti e dei compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, nonché dei tributi speciali previsti dalla tabella D allegata al decretollegge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, come sostituita dall'allegato 1 alla legge 6 agosto 1991, n. 255. Conseguentemente le tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata alla legge 1° dicembre 1986, n. 870, e successive modifiche, si applicano relativamente alle prestazioni ed ai servizi diversi da quelli riguardanti la nautica da diporto.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, gli importi dei diritti e dei compensi di cui al comma 2 sono aggiornati ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, media nazionale, verificatasi nei due anni precedenti.
4. Gli introiti derivanti dai diritti e compensi previsti nella tabella A contenuta nell'allegato XVI, affluiscono ad un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, fino al limite del venticinque per cento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ad un fondo istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per interventi da definire, nei limiti delle predette risorse, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

**Art. 64. Diritti di ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche**

1. L'ammissione agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche è subordinata al pagamento di un diritto commisurato al costo sostenuto dall'amministrazione per la gestione delle relative procedure.
2. L'ammontare del predetto diritto è stabilito annualmente con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.



**Art. 65. Regolamento di attuazione**

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con le amministrazioni interessate, adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, un decreto ministeriale al fine di disciplinare, secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:
  - a) modalità di iscrizione nei registri delle navi, delle imbarcazioni da diporto e delle imbarcazioni autocostruite, ivi compresa la disciplina relativa alla iscrizione provvisoria delle imbarcazioni e delle navi da diporto;
  - b) procedure relative al trasferimento ad altro ufficio dell'iscrizione di una unità da diporto e formalità relative alla cancellazione dai registri delle unità da diporto;
  - c) disciplina relativa ai casi di perdita di possesso delle unità da diporto;
  - d) procedimento per il rinnovo della licenza di navigazione delle imbarcazioni e delle navi da diporto e disciplina del rilascio della licenza provvisoria alle navi da diporto;
  - e) disciplina del regime amministrativo degli apparati ricetrasmittenti di bordo;
  - f) disciplina relativa ai titoli abilitativi per il comando, la condotta e la direzione nautica delle unità da diporto, ivi compresa l'introduzione di nuovi criteri in materia di requisiti fisici per il conseguimento della patente nautica, in particolare per le persone disabili e l'uso obbligatorio di dispositivi elettronici in grado di consentire, in caso di caduta in mare, oltre alla individuazione della persona, la disattivazione del pilota automatico e l'arresto dei motori;
  - g) sicurezza della navigazione e delle unità da diporto, ivi comprese quelle impiegate in attività di noleggio o come unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
  - h) individuazione, in base alle esigenze del territorio su cui operano e alla distanza dagli uffici marittimi detentori dei registri di iscrizione, degli uffici provinciali del Dipartimento per i trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, autorizzati a tenere i registri di iscrizione delle imbarcazioni da diporto;
  - i) normativa tecnica per i motori a doppia alimentazione, a benzina ed a gas di petrolio liquido;
  - l) disciplina relativa alla procedura di rilascio dell'autorizzazione alla navigazione temporanea e condizioni di sicurezza da osservare durante la predetta navigazione;
  - m) organizzazione dello sportello telematico del diportista.
2. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni regolamentari vigenti.
3. Con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri interessati e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, modifica la disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, emanato ai sensi del comma 1, al fine di disciplinare secondo criteri di semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie di seguito indicate:

**Art. 66. Disposizioni abrogative**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente codice sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) gli articoli 213, 214, 215, 216, 218, 1212 e 1291 del codice della navigazione;
  - b) gli articoli 96, 97 e 98 del regolamento per la navigazione interna, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1949, n. 631;
  - c) gli articoli 314, comma 2, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407 e 538 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;
  - d) l'articolo 52 della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni;
  - e) la legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive modificazioni,
  - f) l'articolo 28 della legge 26 aprile 1986, n. 193;
  - g) gli articoli 5 e 10 della legge 5 maggio 1989, n. 171;
  - h) il decretollegge 16 giugno 1994, n. 378, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 498, e successive modificazioni;
  - i) gli articoli dall'1 al 18, 20 e 21 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, e successive modificazioni;
  - l) i commi 8, 9, 10 dell'articolo 10 ed il comma 3bis dell'articolo 15 del decretollegge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 8 luglio 2003, n. 172, sono abrogati i commi dall'1 al 7 dell'articolo 10 del decretollegge 21 ottobre 1996, n. 535, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647.
3. Dalla data di entrata in vigore del presente codice è soppresso il n. 4 dell'allegato 1 alla legge 8 marzo 1999, n. 50.
4. All'articolo 3, comma 1, le parole: "e comunque di stazza lorda non superiore alle mille tonnellate" sono soppresse

**Art. 67. Disposizioni transitorie e finali**

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

<p>Testo in discussione</p>	<p>Testo proposto  Avvertenza: Si ritiene di dividere l'articolo <i>in due distinti articoli</i> in considerazione del diverso pubblico interesse tutelato</p>
<p><i>“Capo V  Strutture dedicate alla nautica da diporto</i></p>	<p>“Capo V  Strutture dedicate alla nautica da diporto</p>
<p><i>Art. 49- decies. Disciplina del transito delle unità da diporto</i></p>	<p>Art. 49- decies Disciplina del transito delle unità da diporto</p>

1. *I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare tratti di banchina per gli accosti alle unità da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per rifugio, per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. L'ormeggio per le unità da diporto in transito o che approdano per rifugio è gratuito per un tempo inferiore alle 12 ore giornaliere nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese.*

2. *Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito è determinato nel **sette per cento** dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:*

- a) fino a 50 posti barca: due;*
- b) fino a 100 posti barca: tre;*
- c) fino a 150 posti barca: cinque;*

- d) fino a 250 posti barca: dieci;*
- e) da 251 a 500 posti barca: quindici;*
- f) da 501 a 750 posti barca: venti;***
- g) oltre 750 posti barca: venticinque.*

3. *Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone **diversamente abili o con persone diversamente abili** a bordo è determinato nell'**uno per cento** dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:*

- a) fino a 80 posti barca: uno;*
- b) fino a 150 posti barca: due;*
- c) fino a 300 posti barca: tre;*
- d) da 300 a 400 posti barca: quattro;*
- e) da 400 a 700 posti barca: sei;***
- f) oltre 700 posti barca: otto.*

4. *Per la finalità di cui al comma 3 è scel-*

1. I concessionari delle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, devono permanentemente riservare accosti alle unità da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per rifugio, per la durata massima di 72 ore, rinnovabili per un ulteriore periodo di pari durata nei casi di avaria all'unità, salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. Per l'ormeggio e i servizi fruiti devono essere corrisposte le tariffe rese pubbliche dal gestore della infrastruttura portuale.

2. Il numero degli accosti, suddivisi per categorie di unità, riservato al transito è determinato dall'autorità concedente tenendo conto dell'ubicazione geografica dell'approdo, delle rotte di traffico della nautica da diporto, e della distanza dagli altri approdi turistici, nel limite massimo del 4% degli ormeggi previsti nell'atto di concessione. La percentuale degli ormeggi può essere ridotta fino al 2% nel caso in cui il gestore della infrastruttura portuale aderisca ad un sistema in rete tra infrastrutture portuali da diporto che consenta di conoscere la disponibilità di ormeggi e che consenta la loro prenotazione.

3. In occasione di manifestazioni sportive o mostre, i posti di ormeggio riservati al transito possono essere utilizzati dalle unità partecipanti alle gare o presentate per l'esposizione.

4. Negli altri beni del demanio marittimo non in regime di concessione destinati alla navigazione e al trasporto marittimo, con ordinanza del capo del circondario marittimo competente è disciplinata la riserva per gli accosti alle unità da diporto in transito o che approdano per rifugio.

5. La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo costituisce inadempimento per l'avvio del procedimento di decadenza della concessione, ai sensi dell'articolo 47 del codice della navigazione.

<i>Art. 49 novies. Disciplina del transito delle unità da diporto</i>	Art. 49- novies Disciplina degli ormeggi per unità in transito condotte o aventi a bordo persone con disabilità
-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

...omissis..

3. *Nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ciascun anno il numero degli accosti riservato al transito destinato alle unità da diporto, a vela o a motore, condotte da persone diversamente abili o con persone diversamente abili a bordo è determinato nell'uno per cento dei posti barca disponibili. Negli altri periodi dell'anno il numero dei posti barca è stabilito come segue:*

*a) fino a 80 posti barca: uno;*

*b) fino a 150 posti barca: due;*

*c) fino a 300 posti barca: tre;*

*d) da 300 a 400 posti barca: quattro;*

*e) da 400 a 700 posti barca: sei;*

*f) oltre 700 posti barca: otto.*

4. *Per la finalità di cui al comma 3 è scelta di preferenza un'area che risulti di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve essere riconoscibile mediante la sua delimitazione con strisce gialle dipinte e mediante il simbolo identificativo della destinazione dell'area e deve prevedere una banchina d'accesso con altezza massima di cinquanta centimetri rispetto al livello dell'acqua. In alternativa è possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra, che consentano comodo accesso e uso.*

5. *La persona diversamente abile che conduce l'unità da diporto o la persona che conduce una unità da diporto con disabile a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al comma 3, deve comunicare al concessionario che gestisce l'ormeggio, via radio o via telefono, la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo. In caso di beni del demanio marittimo non in concessione la citata comunicazione è fatta all'autorità marittima competente.*

6. *Lo stazionamento nel punto di attracco di cui al comma 3 è consentito, qualora non già occupato da altro natante con persona diversamente abile, per un giorno e una notte. Nel caso che le condizioni meteorologiche non consentano di riprendere la navigazione, l'au-*

1. In ciascuna infrastruttura portuale, come definita dall'articolo 2, lettere a) e b) del DPR 2 dicembre 1997 n.509, oltre agli ormeggi per le unità in transito di cui all'articolo 51- sexies -,devono essere riservati due accosti alle unità da diporto in transito condotte o aventi a bordo persone con disabilità. Per l'ormeggio e i servizi fruiti devono essere corrisposte le tariffe rese pubbliche dal gestore della infrastruttura portuale.

2. Per la finalità di cui al comma 1 è scelta di preferenza un'area che risulti di comodo accesso e collocata alla minore distanza possibile dai punti di erogazione di acqua e di energia elettrica. Il posto di ormeggio deve prevedere una banchina d'accesso con altezza tale da consentire in sicurezza lo sbarco e l'imbarco delle persone con disabilità, tenendo conto anche dei mezzi di bordo. E' possibile l'utilizzo di un idoneo sistema di pontili galleggianti, collegati a terra, che consentano comodo accesso e uso. La predisposizione di apparecchiature fisse, da realizzarsi secondo le indicazioni dell'AIN o secondo standard adottati a livello regionale, è soggetta alla sola comunicazione all'autorità concedente.

3. Nella acque interne, nei laghi, nei parchi e nelle riserve od oasi naturali attraversati da corsi d'acqua o che comprendano bacini normalmente fruiti dall'utenza turistica mediante piccole imbarcazioni, l'autorità o l'ente competente, con proprio atto determina le modalità attuative e operative degli accosti alle unità da diporto, a vela o a motore, in transito o che approdano per rifugio, nonché dei punti di imbarco di transito idonei alla comoda fruizione da parte delle persone diversamente abili.

4. La persona con disabilità che conduce l'unità da diporto o la persona che conduce una unità da diporto con persone disabili a bordo, a pena di decadenza dal diritto di ormeggio nell'attracco di cui al comma 1, deve comunicare al gestore della infrastruttura portuale la data e l'orario del proprio arrivo, con almeno 24 ore di anticipo.

*Art. 49 decies. Campi di ormeggio  
attrezzati*

*Art. 49 decies. Campi di ormeggio  
attrezzati*

1. *Gli enti gestori delle aree marine protette, nel rispetto delle norme vigenti in materia di demanio marittimo, possono istituire campi boa e campi di ormeggio attrezzati, anche con l'impiego di tecnologie informatiche e telematiche, nelle zone di riserva generale (zone B) o di riserva parziale (zone C) per le unità da diporto autorizzate alla navigazione in tali zone, ai sensi del regolamento di organizzazione dell'area marina protetta. I progetti di installazione dei citati campi sono sottoposti, **previo nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, al parere vincolante dell'ufficio circondariale marittimo competente per territorio. Nell'ambito dei campi boa e dei campi di ormeggio una quota pari al quindici per cento degli ormeggi è **riservata alle unità a vela, anche con motore ausiliario.***

2. *Allo scopo di tutelare l'ecosistema, nell'ambito dei campi boa e di ormeggio di cui al comma 1 è vietato l'ancoraggio al fondale. I campi boa e i campi di ormeggio sono finalizzati al perseguimento delle seguenti finalità:*

a) *contenimento dei fenomeni di aratura e danneggiamento dei fondali derivanti dall'ancoraggio delle unità da diporto;*

b) *erogazione di un numero limitato e annualmente programmato di permessi di stazionamento nell'area marina;*

c) *garanzia della trasparenza dei criteri di accesso ai campi boa e di ormeggio, attraverso idonee forme di pubblicità degli stessi e di prenotazione non onerosa, anche per via telematica.*

3. *Gli enti gestori che istituiscono i campi di boa e di ormeggio di cui al comma 1 stabiliscono, **definiscono** tariffe orarie e giornaliere di stazionamento negli stessi, anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi esclusivamente nel settore della nautica da diporto, per la cui applicazione **acquisiscono il nulla osta del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.***

4. *I proventi riscossi ai sensi del comma 3 dagli enti gestori sono destinati al recupero*



## Titolo xx

### Navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

#### Art. 1 - Campo di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano alle “navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche”. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni le “navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche” sono assoggettate alle disposizioni generali, ai regolamenti, alla normativa comunitaria ed alle disposizioni delle convenzioni internazionali applicabili alle navi da carico iscritte nelle matricole nazionali.

#### Art. 2 - Iscrizione

Possono essere iscritte nel Registro internazionale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni, ed essere assoggettate alla relativa disciplina, le navi con scafo di lunghezza superiore a 24 metri e comunque di stazza lorda non superiore alle 1000 tonnellate, adibite in navigazione internazionale esclusivamente al noleggio per finalità turistiche.

Le navi di cui al comma precedente, iscritte nel Registro internazionale:

sono abilitate al trasporto di passeggeri per un numero non superiore a 12, escluso l'equipaggio;

sono munite di certificato di classe rilasciato da uno degli organismi autorizzati ai sensi del decreto legislativo 3 agosto 1998, n. 314, come modificato dal decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 169;

sono sottoposte alle norme tecniche previste dal regolamento di sicurezza di cui al D.M. 04 aprile 2005 n. 95;

sono sottoposte alle norme di conduzione ed alla disciplina dei titoli professionali previste dal D.M. 10 maggio 2005 n. 121.

L'iscrizione è subordinata all'approvazione del nome proposto per la nave ed al rilascio di un'apposita autorizzazione da parte del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, su presentazione di istanza del proprietario o del promittente acquirente o, se in costruzione del committente o, in loro rappresentanza di un raccomandatario marittimo, allegando la seguente documentazione:

copia dell'atto di compravendita o del preliminare di compravendita predisposti in conformità a quanto previsto dall'art. 2699 o dall'art. 2707 del Codice Civile, o di un estratto dal precedente registro di iscrizione dal quale risultino la proprietà o, qualora si tratti di nave in costruzione, la trascrizione del contratto di costruzione a favore del committente, futuro proprietario;

dichiarazione rilasciata dall'organismo tecnico designato a certificare la nave, attestante che sono state avviate le procedure di sorveglianza previste per il rilascio del “certificato di classe per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche” e della “dichiarazione ai fini del rilascio del certificato di sicurezza per le navi adibite esclusivamente al noleggio per finalità turistiche”, in conformità a quanto stabilito dal D.M. 04 aprile 2005 n. 95;

estratto dal precedente registro di iscrizione qualora non già previsto dal precedente punto 1.

L'istanza di rilascio di autorizzazione di cui al comma precedente è trasmessa al competente Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture tramite la Capitaneria di Porto sede di Direzione Marittima presso cui avrà luogo l'iscrizione della nave e conterrà le seguenti informazioni:

Denominazione o ragione sociale, indirizzo completo e codice fiscale del soggetto proprietario della nave;

Eventuale denominazione o ragione sociale, indirizzo completo e codice fiscale del soggetto armatore;

Elementi di identificazione della nave:

se nuova costruzione: denominazione provvisoria, Ufficio e numero di iscrizione nel Registro delle Navi in Costruzione;

se nave in esercizio: Ufficio e numero di iscrizione della nave nel precedente Registro

Terna di nomi proposti per la nave, elencati in ordine di priorità in relazione alla preferenza;

L'autorizzazione è trasmessa dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture direttamente alla Capitaneria di Porto sede di Direzione Marittima presso cui avrà luogo l'iscrizione della nave, ed in copia all'istante o al suo rappresentante.

L'Ufficio di iscrizione, ricevuta l'autorizzazione, acquisisce i sottoelencati documenti:

Certificato di Classe per navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, rilasciata dall'Organismo tecnico indicato dall'Armatore;

Dichiarazione ai fini del certificato di sicurezza per le navi adibite esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, rilasciata dall'Organismo tecnico indicato dall'Armatore;

Dichiarazione di Stazza Internazionale ITC '69, rilasciata dall'Organismo tecnico indicato dall'Armatore;

e, effettuate le ispezioni previste dal successivo art. 5, provvede al rilascio della licenza di navigazione, del certificato di sicurezza per le navi adibite esclusivamente al noleggio per finalità turistiche, e del certificato internazionale di stazza.

Qualora siano state presentate proposte per l'applicazione di standard alternativi ritenuti equivalenti, o esenzioni ai requisiti del regolamento di sicurezza di cui al D.M. 95/2005, al certificato di sicurezza di cui al precedente comma verrà attribuita una validità di mesi 6 dalla data di rilascio dello stesso e, alla scadenza, non potrà essere rinnovato se non a seguito dell'approvazione delle stesse da parte dell'Amministrazione, o dell'adeguamento della nave alle previsioni del regolamento di sicurezza.

#### Art. 3 - Armamento ed equipaggio

Le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche sono armate con equipaggio di nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Il Comandante non Italiano che intende prendere imbarco sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche dovrà essere in possesso dell'attestazione di "conoscenza della lingua e della legislazione Italiana", rilasciata ai sensi del Decreto 1° febbraio 2012 n. 38, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

All'atto dell'iscrizione della nave, l'Ufficio di iscrizione provvede al rilascio della "Tabella minima di armamento", con riguardo alla stazza lorda della nave ed al tipo di navigazione cui la stessa è abilitata, e predisposta in conformità a quanto stabilito nell'allegato 1 al presente provvedimento.

Il personale di equipaggio da imbarcare sulle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche deve rispondere ai requisiti formativi ed essere in possesso dei titoli professionali e delle certificazioni previste dal D.M. 10 maggio 2005 n. 121, nonché a quelli previsti dalle vigenti convenzioni internazionali in materia di formazione professionale per il personale marittimo navigante. Qualora i titoli professionali siano stati rilasciati da Paesi diversi dall'Italia, il relativo Certificato di competenza sarà soggetto alla preventiva approvazione da parte dell'Amministrazione competente.

#### Art. 4 - Navigazione

Le navi di cui all'articolo 1 possono essere abilitate ai seguenti tipi di navigazione:

navigazione internazionale illimitata: una navigazione che si svolge tra porti appartenenti a Stati diversi in qualsiasi tratto di mare ed a qualsiasi distanza dalla costa;

navigazione internazionale a corto raggio: una navigazione che si svolge entro 60 miglia da porti di rifugio appartenenti a Stati diversi in qualsiasi tratto di mare o, se autorizzate dall'Amministrazione, entro 90 miglia da un porto di rifugio su rotte sicure.

Alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche non si applica la limitazione concernente i servizi di cabotaggio disposta dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive modificazioni.

#### Art. 5 – Ispezioni iniziale, periodiche ed occasionali

Oltre alle ispezioni e visite già previste dal D.M. 04 aprile 2005 n. 95, le navi di cui all'art. 1 sono soggette alle seguenti ispezioni:

ispezione iniziale ai fini di verificare l'applicazione delle disposizioni sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi come previsto dall'art. 18 comma 1. Lettera a) del D.Lgs 27/07/1999, n. 271;

ispezione iniziale di collaudo dell'impianto GMDSS di bordo;

ispezione annuale da parte dell'Autorità Marittima per verificare il mantenimento delle condizioni di sicurezza e salute dei lavoratori marittimi. Solo nei casi di rilevanti non rispondenze alle disposizioni di cui al D.Lgs. 27/07/1999, n. 271, la predetta Autorità provvederà a riunire il Comitato Territoriale per la prevenzione degli infortuni, igiene e sicurezza del lavoro a bordo, di cui all'art. 31 del precitato D.Lgs 271/1999, per l'effettuazione della visita periodica di cui all'art. 20 dello stesso D.Lgs.

ispezione annuale per la verifica del corretto funzionamento dell'impianto GMDSS di bordo;

ispezione semestrale per il rinnovo del Certificato di sanificazione, del Certificato attestante le corrette condizioni e manutenzione delle casse acqua potabile e del Certificato di rispondenza ai requisiti della Farmacia/Cassetta medicinali

Alle navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche non si applicano le disposizioni di cui alla L. 16/06/1939 n. 45.

#### Art. 6 – Approvazione di soluzioni equivalenti e/o esenzioni

Le eventuali proposte per l'applicazione di standard alternativi e/o le richieste di esenzioni sono sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione.

Durante il periodo delle visite previste per la certificazione, anche antecedentemente l'iscrizione della nave, l'Organismo tecnico su richiesta del richiedente l'iscrizione o del suo rappresentante, rivolge all'Amministrazione una o più istanze intese ad ottenere l'applicazione di soluzioni alternative ritenute equivalenti e/o di richiesta di esenzioni, supportate dagli elementi tecnici che ne possano giustificare l'eventuale approvazione.

L'Amministrazione, ascoltato se necessario anche verbalmente l'Organismo tecnico, procede all'approvazione o al rifiuto delle soluzioni prospettate, argomentandone la decisione, e comunicandone l'esito all'Orga-

nismo tecnico richiedente, nonché all'Ufficio di iscrizione.

La mancata approvazione di anche una sola delle soluzioni prospettate comporta il mancato rinnovo del certificato di sicurezza alla scadenza prevista.

Al fine di rendere più snelle ed omogenee le procedure di approvazione delle soluzioni equivalenti e delle esenzioni, l'Amministrazione, in stretta collaborazione con gli Organismi tecnici interessati, provvede a creare e mantenere aggiornato un database contenente una descrizione argomentata delle soluzioni alternative equivalenti e delle esenzioni approvate, che saranno rese disponibili degli stessi Organismi tecnici per eventuali analoghe situazioni a venire.

